

**LETTERA CIRCOLARE 15487/99**  
**del**  
**25-02-1999**

*Oggetto: Cessioni di credito nell'ambito della formazione professionale cofinanziata dal FSE.*

Si è avuto modo di constatare che alcuni enti, che usufruiscono di finanziamenti per attività formative, hanno chiesto a questo Ufficio di poter usufruire dell'istituto della "Cessione del Credito". In proposito si ravvisa l'opportunità di informare codeste Divisioni sulla corretta gestione del predetto istituto. La "Concessione del Credito" trae la propria origine in un ambito strettamente privatistico (art. 1260 e seguenti del c.c.). Per quanto attiene all'applicabilità di tale istituto a rapporti in essere con la P.A. va tenuto innanzitutto presente quanto previsto dall'art. 9 della legge 20/3/1865 n. 2248, all. E, che ammette tale possibilità soltanto con riguardo a contratti e con l'adesione dell'Amministrazione interessata, a cui sia stata ritualmente notificata (art. 1264 c.c.).

L'ambito di riferimento in cui può legittimamente operare l'istituto, è quindi riferibile soltanto al caso di contratti di appalto con la P.A., tenendo presente che l'adesione della stessa P.A. costituisce un requisito estrinseco del negozio, e più precisamente un'autorizzazione di efficacia del negozio stesso (così Cassazione 8/10/1974 n. 269 1) e che, pertanto, essa è necessaria per rendere effettivamente operante l'intervenuta cessione. Ciò precisato, va ovviamente esclusa l'applicabilità della Cessione del Credito ai contributi e finanziamenti pubblici concessi dal Ministero del Lavoro e P.S. ad enti privati per la realizzazione di attività formative.

In questo ambito, infatti, il rapporto tra Amministrazione e Soggetto gestore ha una natura eminentemente pubblicistica, e regolamentata da procedure amministrative e si configura, infatti, quale concessione amministrativa, come ha avuto modo di chiarire in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.

In tale ottica, il decreto di concessione del contributo riveste anche la natura di atto di impegno contabile per l'Amministrazione, a fronte del quale atto, l'Ente destinatario (gestore) certamente non può vantare una situazione di diritto di credito certo, liquido ed esigibile, bensì esclusivamente una posizione di mera aspettativa direttamente correlata al futuro esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione stessa. È evidente, infatti, che l'Amministrazione, nel corso o all'esito del rapporto, può legittimamente adottare atti di autotutela procedendo anche alla revoca totale o parziale del contributo o finanziamento inizialmente concesso ed impegnato, nel caso in cui se ne determinassero le condizioni. Una reale posizione di diritto di credito da parte dell'Ente beneficiario potrebbe essere ravvisata soltanto all'esito della verifica amministrativo-contabile dei controlli previsti e, precisamente, nel momento in cui, sulla base degli stessi, l'Amministrazione emana l'atto finale con cui provvede a riconoscere o liquidare il saldo dovuto. In definitiva, si vuole significare che prima di tale momento conclusivo non appare possibile, per l'Amministrazione, accettare o in alcun modo riconoscere cessioni di credito nell'ambito di contributi/finanziamenti pubblici erogati per l'attuazione di attività formative.